



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Il Relatore: *Funz. Amm.vo Dott.ssa Marcella Busà*

Al Sig. Capo di Gabinetto

Al Sig. Dirigente del Settore Tributi

Al Sig. Comandante del Corpo di Polizia Municipale

E p. c. Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale

Prot. n.29237 del 14/01/2019

Oggetto: Obbligo dell'interruzione della prescrizione da parte del concessionario della riscossione. *Cassazione, sentenza n. 27218/2018.*

Il concessionario della riscossione investito del recupero del credito è tenuto a compiere tutti quegli atti necessari alla salvaguardia dello stesso, tra cui, l'interruzione della prescrizione.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, nella sentenza n. 27218, depositata in data 26 ottobre 2018.

Come noto la riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti può essere affidata dagli enti locali ad agenzia delle Entrate-Riscossione, che dopo il decreto legge 193/2016 ha sostituito Equitalia.

Non è infrequente, tuttavia, che l'inerzia del concessionario responsabile della prescrizione di fatto determina la mancata riscossione delle somme e un danno per l'ente pur se questo ha provveduto all'accertamento, con spese vive e di personale.

La Cassazione chiarisce che qualora l'Ente impositore decida di avvalersi, ai sensi di legge, dell'Agente della riscossione, questi, oltre a risultare legittimato a ricevere il pagamento, *ex art. 1188 c.c.*, siccome a tal uopo designato dal creditore, acquisisce anche tutti gli oneri derivanti dal mandato con rappresentanza ricevuto, conseguentemente, è tenuto a compiere gli atti e le azioni necessarie per ottenere il pagamento, fino a giungere all'instaurazione delle procedure esecutive, secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale prevista per siffatto tipo di Agenzie della riscossione.

Ciò comporta, tuttavia, che il concessionario della riscossione sia tenuto anche alla salvaguardia del credito con la diligenza del "*buon padre di famiglia*" (art. 1710 Cc), evitando, quindi, l'estinzione dello stesso per prescrizione, atteso che gli atti posti in essere dal concessionario-mandatario, sono idonei, *ex artt. 2943 e 2945 c.c.*, ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.

Conseguentemente, qualora il concessionario abbia, per colpa, lasciato prescrivere il credito dell'Ente impositore, dovrà risarcire il danno allo stesso cagionato.

Nel caso giudicato dalla Cassazione uno dei motivi di impugnazione afferiva alla respinta domanda di risarcimento dei danni spiegata nei riguardi di Equitalia per avere determinato, con i propri ritardi, la prescrizione dei crediti affidati alla riscossione.

I giudici di legittimità ritengono fondato il motivo di doglianza.

Con l'affidamento in riscossione, secondo legge, il concessionario diviene legittimato a ricevere validamente il pagamento per conto del creditore, il quale libera il debitore ed estingue l'obbligazione sottostante. Figura quest'ultima nata nel diritto romano e confluita nell'articolo 1188 codice civile che assume inoltre i contenuti propri del mandato con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario affinché il pagamento possa avvenire spontaneamente oppure coattivamente.

La Suprema Corte, ritenendo fondata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'Ente impositore nei riguardi del concessionario della riscossione, osserva come *“l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale”*.

Ecco che allora *“il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.”*.

Erronea, pertanto, si rivela l'affermazione della Corte territoriale per cui, dopo l'affidamento in riscossione, solo il titolare del credito può legittimamente interrompere il termine di prescrizione, escludendo così ogni eventuale responsabilità di Equitalia.

Da ciò discende come, in caso di esclusione di concomitante colpa dell'Ente creditore, il concessionario stesso sarà tenuto a risarcirlo per intero del danno cagionato.

Il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità si rileva di grande ausilio in tutte le ipotesi simili in cui si assiste alla corretta attività accertativa promossa dall'amministrazione che affida la riscossione al concessionario, il quale dovrà ora rispondere per aver determinato l'estinzione del diritto per prescrizione, essendo il concessionario legittimato a interrompere il relativo termine.

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Bohuslav Basile